

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

PER

Il Comune di Cerisano C.F. 80004950780 con sede legale in via San Pietro, 1 – 87044 Cerisano (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce che sarà trasmessa telematicamente e giusta determinazione di incarico n. 317 del 25 ottobre 2022, dall'avv. Giuseppe Leporace (c.f.: LPRGPP68D22D086L), pec: avv.giuseppelerporace@pecstudio.it ove elegge domicilio digitale e presso il cui studio in Cosenza alla Via Isonzo 2/m elegge domicilio. Comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0984/21860, pec: avv.giuseppelerporace@pecstudio.it

= RICORRENTE =

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso la cui sede in Roma, alla Via dei Portoghesi è domiciliato ex lege

= RESISTENTE =

E NEI CONFRONTI DI, SALVO INTEGRARE,

COMUNE DI CROPANI, in persona del Sindaco, legale rappresentante P.T. (cf **00304310790**), con sede in Cropani (CZ), Via P. Giovanni Fiore, 88051

COMUNE DI TORTORA, in persona del Sindaco, legale rappresentante P.T. (cf **00407150788**), con sede in Tortora (CS), Corso Guglielmo Grassi, 87020

COMUNE DI SANGINETO in persona del Sindaco, legale rappresentante P.T. (P.IVA 00401810783), con sede in Sangineto, Via G. Matteotti n° 10

COMUNE DI CITTANOVA, in persona del Sindaco, legale rappresentante P.T. (cf **00267230803**), con sede in Cittanova (RC), Via A. Moro n. 1, 89022

COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE, in persona del Sindaco, legale rappresentante P.T. (cf **84000210785**), con sede in Vaccarizzo Albanese (CS), Via Croinusevet n.2, 87060

COMUNE DI SANTA DOMENICA DI TALAO, in persona del Sindaco, legale rappresentante P.T. (cf **00383810785**), con sede in Santa Domenica di Talao (CS), Via Ten. G. Minervino n. 1, 87020

* * *

per l'annullamento previa sospensione

e concessione delle più idonee misure cautelari,

- Del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 45 del 4 agosto 2022 di *approvazione delle graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; di cui all'avviso pubblico del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E*

RESILIENZA del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche: in particolare nella parte in cui viene approvata la graduatoria di cui agli interventi di “nuova costruzione” e più precisamente nella parte in cui, con riferimento agli interventi relativi alla Regione Calabria, quello del ricorrente Comune di Cerisano viene collocato tra gli interventi “non ammessi a finanziamento”, con punteggio di “25”, anziché, per come dovuto, tra gli interventi ammessi al finanziamento con punteggio di “50” al 9° posto della suddetta graduatoria.

- Della suddetta graduatoria *in parte qua* per la mancata attribuzione all'intervento del ricorrente Comune di Cerisano di ulteriori 25 punti, con conseguente collocazione tra gli interventi ammessi al finanziamento con punteggio di “50” al 9° posto della suddetta graduatoria.
- Di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti anche non noti e non pubblicati ed in particolare dei decreti del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 14 luglio 2022, n. 34 e n. 35 richiamati in Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 45 del 4 agosto 2022 di approvazione delle graduatorie. Della Nota 80814 del 30.9.2022 del Direttore Generale Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di riscontro ad istanza del ricorrente.
- Ove occorra ed in subordine, *in parte qua, dell'avviso pubblico del*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA del 2 dicembre 2021, n. 48040, in particolare articolo 9 , punto 1. Lett a) ed articolo 8 e della documentazione di gara ivi prevista.

FATTO

Il ricorrente Comune di Cerisano ha partecipato all'avviso pubblico del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Unità di Missione per il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza del 2 dicembre 2021, n. 48040 (pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343) per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o *realizzazione di palestre scolastiche da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e destinato “a tutti gli enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale” (articolo 3 avviso) per il finanziamento di “*proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree sportive all'aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 – punto 3.5.2) con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione.*”.

L'intervento oggetto di candidatura inoltrata dal Comune di Cerisano, denominato “*Realizzazione di una palestra di tipo B1 a servizio del Villaggio scolastico – Istituto Comprensivo Scolastico (ICS) . “Cerisano”*

riguarda *“la realizzazione **di una palestra** a servizio delle scuole dell’Istituto Comprensivo, **completamente sprovvistone**, ma che sia fruibile anche da terzi in orario extrascolastico. Secondo la regolamentazione del D.M. 18/12/1975 (Capo 3.5, Punto 3.5.1. “Palestre”), detta palestra sarà del tipo B1”* L’importo richiesto è € 2.197.210,00 (così **ALLEGATO 2 SCHEDE TECNICA PROGETTO**, inoltrato dal Comune di Cerisano ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico in esame).

Nella graduatoria relativa alla Calabria (le graduatorie sono redatte su base regionale, per come previsto all’articolo 10 punto 2 dell’avviso pubblico), approvata con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione n. 45 del 4 agosto 2022 oggi impugnato insieme alla stessa graduatoria, il suindicato intervento proposto dal Comune di Cerisano è stato ritenuto ammissibile, ma collocato in posizione non utile per accedere al finanziamento (tra interventi *non ammessi al finanziamento*) con punteggio totale **di “25”**.

Al riguardo si segnala che, ai sensi dell’ articolo 10 punto 2 dell’avviso pubblico *“Le graduatorie sono redatte su base regionale **applicando i criteri e i punteggi di cui all’art. 9, comma 1, per ciascuna candidatura** ...”*; articolo 9 comma 1 che qui, per comodità si trascrive, con la precisazione che il grassetto e sottolineato è dello scrivente :

<<

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) assenza o presenza di palestra scolastica o aree sportive all’aperto per le istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):

- **assenza di palestra scolastica: 25 punti;**

- assenza aree sportive all’aperto: 10 punti;

- presenza: 0 punti;
- b) inagibilità totale o parziale della palestra scolastica delle istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):
 - inagibilità totale: 25 punti;
 - inagibilità parziale: 15 punti;
- c) tipologia di intervento (prevalente) – max 20 punti:
 - **nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento: 20 punti;**
 - riqualificazione palestra esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico): 15 punti;
 - riconversione di spazi esistenti da destinare a sale per attività collettive dove poter eseguire l'attività ludiche (scuole primarie da 5 a 9 classi): 10 punti;
 - riqualificazione/realizzazione ex-novo di aree all'aperto destinate ad attività sportive scolastiche: 5 punti;
- d) tasso di abbandono in corso d'anno sulla base dei dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti max 15 punti;
- e) inserimento della proposta progettuale nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in qualsiasi altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;
- f) **appartenenza ad aree interne, montane o isolate: 5 punti.>>**

Ebbene all'intervento del ricorrente sono stati attribuiti:

- **20 punti**, ai sensi del criterio di cui all' *articolo 9 comma 1 lettera c)* dell'avviso pubblico sopra trascritto, in quanto intervento di “**nuova costruzione**” (si veda punto 2 ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO, inoltrato dal Comune di Cerisano ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico in esame);

- ulteriori **5 punti**, ai sensi del criterio di cui all' *articolo 9 comma 1 lettera f)* dell'avviso pubblico sopra trascritto per “**appartenenza ad aree interne, montane**” (si veda scheda inoltro candidatura del Comune di Cerisano);

per il **punteggio totale** indicato in graduatoria, come detto , **di 25 punti** (20+5) .

Tuttavia, inspiegabilmente ed immotivatamente non sono stati attribuiti all'intervento del ricorrente Comune gli ulteriori **25 punti** previsti dal

criterio di cui all' articolo 9 comma 1 **lettera a)** dell'avviso pubblico sopra trascritto per **“assenza di palestra scolastica”**, nonostante al punto 4.1 dell' *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO*, inoltrato dal Comune di Cerisano ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico in esame, è chiaramente stato indicato dal ricorrente il **“NO”** sulla casella precompilata *“Esiste una palestra scolastica a servizio dell'edificio scolastico?”* e nonostante al successivo punto 6.1 *“Descrizione dell'intervento”* del medesimo *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO*, inoltrato dal Comune di Cerisano è a chiare lettere precisato che *“L'intervento riguarda la realizzazione di una palestra a servizio delle scuole dell'Istituto Comprensivo, **completamente sprovvistone...**”*. Ciò ad ulteriore conferma dell' **“assenza di palestra scolastica”**, quale circostanza che avrebbero dovuto comportare, per il citato criterio di cui all' articolo 9 comma 1 **lettera a)** dell'avviso pubblico, l'attribuzione all'intervento del ricorrente Comune di **ulteriori 25 punti, per un conseguente punteggio totale di 50 punti [20 punti “nuova costruzione” lett. c) + 5 punti “appartenenza ad aree interne, montane” lett.f) + 25 punti “assenza di palestra scolastica” lettera a)** articolo 9, comma 1 dell'avviso pubblico).

Al riguardo giova segnalare, anche ai fini di **evidenziare l'interesse al presente ricorso**, che la doverosa attribuzione di un punteggio totale di 50 , avrebbe comportato la collocazione nella graduatoria oggi impugnata dell'intervento del Comune di Cerisano tra quelli **“ammessi a finanziamento”** ed, in particolare, la collocazione al 9° posto: immediatamente dopo l'intervento del Comune di Montegiordano (punti 50, ma candidatura pervenuta temporalmente prima di quella del Comune di Cerisano) ed in posizione

“potiore” a quella dei Comuni -odierni controinteressati- di Cropani ; Tortora; Sanginetto; Cittanova; Vaccarizzo Albanese e Santa Domenica di Talao, tutti con punteggi totale di 50, ma con candidature pervenute temporalmente dopo quella del Comune di Cerisano inoltrata alle ore 11,32 del 18 febbraio 2022. Ed infatti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 dell’avviso pubblico in questione, *“a parità di punteggio si darà precedenza all’istituzione scolastica con il più alto tasso di abbandono **e, in caso di ulteriore parità, sarà data preferenza alla candidatura pervenuta prima temporalmente.**”* (per tutti i suindicati Comuni con punteggio di 50, indicati come controinteressati il tasso di abbandono è pari a “0” come per il Comune di Cerisano, da qui la preferenza al Comune ricorrente per aver inoltrato prima la candidatura).

Con istanza del 21 settembre 2022 il ricorrente Comune ha chiesto al Ministero dell’Istruzione *“Copia della scheda di valutazione e attribuzione punteggio al Comune di Cerisano”* precisando che *“la conoscenza del dettaglio dei punteggi assegnati consentirà al Comune di Cerisano di verificare la correttezza del punteggio assegnato nel rispetto dell’avviso pubblico”*.

Contestualmente ha chiesto *“l’atto di approvazione della graduatoria (Decreto o altro) con relativi estremi di pubblicazione”* al fine di *“determinare i termini per l’eventuale ricorso”*.

A tale richiesta il Ministero dell’Istruzione ha dato riscontro con Nota 80814 del 30.9.2022 del Direttore Generale Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, precisando che *“...ai sensi dell’articolo 9 dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, i punteggi, riportati nelle tabelle descrittive dei criteri di selezione, sono attribuiti in via automatica dal sistema informativo,*

*sulla base di quanto dichiarato dall'ente locale in fase di candidatura all'interno della piattaforma informativa all'uopo messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione. Appare pertanto evidente che, **non sussistendo alcuna attività discrezionale di valutazione delle candidature da parte dell'ufficio se non quella del possesso dei requisiti minimi di ammissione, non si rinvenivano schede di valutazione diverse rispetto ai punteggi già analiticamente riportati nelle graduatorie pubblicate sul sito internet dedicato al PNRR, accessibili al link <https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamiento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/>, che indicano il dettaglio, per ciascun ente locale, dei singoli punteggi attribuiti. Analogamente, è pubblicato sulla medesima pagina e al medesimo link indicato anche il decreto direttoriale 4 agosto 2022, n. 45, di approvazione delle graduatorie.>>***

Ebbene, il detto decreto direttoriale 4 agosto 2022, n. 45, di approvazione delle graduatorie e la graduatoria di cui si è detto sopra nella parte in cui l'intervento del ricorrente Comune di Cerisano viene collocato tra gli interventi "non ammessi a finanziamento", con punteggio di "25", anziché per come dovuto tra gli interventi ammessi al finanziamento con punteggio di "50" al 9° posto della suddetta graduatoria e tutti gli atti impugnati come indicati in epigrafe, in quanto illegittimi e lesivi degli interessi del ricorrenti, oltre che forieri di pregiudizi, vengono gravati con questo ricorso alla luce dei seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 9,

COMMA 1 lett. a) AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DEL 2 DICEMBRE 2021, N. 48040.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO. DIFETTO, FALSITA' DEL PRESUPPOSTO DI FATTO.

Come si è segnalato nella narrazione che precede, nel sopra trascritto **art. 9, comma 1**, ove sono dettati i criteri di valutazione delle candidature, è prevista alla *lettera a)* l'attribuzione di 25 punti laddove si interviene in situazione di assenza di palestra scolastica.

(*“a) assenza o presenza di palestra scolastica o aree sportive all'aperto per le istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):*

• assenza di palestra scolastica: 25 punti;

• assenza aree sportive all'aperto: 10 punti;

• presenza: 0 punti;”)

Ebbene, in applicazione di tale disposizione dell'avviso pubblico, all'intervento proposto dal Comune di Cerisano ed alla relativa candidatura dovevano essere attribuiti anche i detti **25 punti** per **“assenza di palestra scolastica”**, tenuto conto che al punto 4.1 *“Palestre”* (pag.1) dell' **ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO**, inoltrato dal Comune di Cerisano sul sistema informativo all'uopo predisposto ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico in esame, è chiaramente stato indicato dal ricorrente il **“NO”** sulla casella

precompilata del detto Allegato 2 “*Esiste una palestra scolastica a servizio dell’edificio scolastico?*” e tenuto conto che al successivo punto 6.1 (pagina 3) “*Descrizione dell’intervento*” del medesimo **ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO**, inoltrato dal Comune di Cerisano sul sistema informativo all’uopo predisposto ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico in esame, è a chiare lettere precisato che “*L’intervento riguarda la realizzazione di una palestra a servizio delle scuole dell’Istituto Comprensivo, completamente sprovvistone...*”. Ciò ad ulteriore conferma dell’effettiva e reale “**assenza di palestra scolastica**”, quale circostanza che avrebbe dovuto comportare, per il citato criterio di cui all’articolo 9 comma 1 **lettera a)** dell’avviso pubblico, l’attribuzione all’intervento del ricorrente Comune di **ulteriori 25 punti, per un punteggio totale di 50 punti [20 punti “nuova costruzione” lett. c) + 5 punti “appartenenza ad aree interne, montane” lett.f) + 25 punti “assenza di palestra scolastica” lettera a)** articolo 9, comma 1 dell’avviso pubblico).

Ed invece nella graduatoria impugnata, al rigo relativo all’intervento del Comune di Cerisano, nella casella “assenza di palestra” è attribuito il punteggio zero (0) anziché quello dovuto di 25. Ciò **in palese violazione e/o falsa applicazione** della richiamata previsione dell’avviso pubblico e con evidente **travisamento o omesso esame** della documentazione allegata alla candidatura del Comune di Cerisano e regolarmente inoltrata ai sensi dell’articolo 8 del medesimo avviso pubblico (in particolare e tra gli altri il citato **ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO**) e del dato di fatto inconfutabile, emergente peraltro da detta documentazione, dell’“**assenza di palestra scolastica**” sul sito ed Istituto interessati dall’intervento.

Si aggiunga che la illegittima omessa attribuzione alla candidatura del ricorrente dei 25 punti previsti e dovuti per “assenza di palestra scolastica”, non essendo giustificata da alcuna ragione rinvenibile negli atti della procedura ed in mancanza di *schede o verbali di valutazione e attribuzione punteggio* (il cui rilascio , come narrato, era stato sollecitato dal Comune ricorrente al Ministero con la ricordata istanza del 21 settembre 2022), perché “*non si rinvenivano schede di valutazione diverse rispetto ai punteggi già analiticamente riportati nelle graduatorie in quanto “i punteggi..., sono attribuiti in via automatica dal sistema informativo”*” (Così riscontro del Ministero nella sopra citata Nota 80814 del 30.9.2022 del Direttore Generale) è altresì inficiata **per omessa motivazione e violazione dell’articolo 3 Legge n. 241/90.**

E non essendo -tale mancata attribuzione di ulteriori 25 punti- fondata su alcun diverso accertamento o verifica di segno contrario -totalmente omessi dalla PA- rispetto al dato di fatto della assenza di palestra scolastica rinvenibile dalla documentazione allegata alla candidatura del Comune di Cerisano (ed in particolare il citato *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO*) , risulta altresì viziata sub specie di difetto di istruttoria.

*

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARICOLO 4 DEL PRESUPPOSTO DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE N. 343 DEL 2 DICEMBRE 2021.

EVENTUALE E SUBORDINATA ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO

La omessa attribuzione alla candidatura del ricorrente dei 25 punti previsti e dovuti per “assenza di palestra scolastica”, censurata con il precedente motivo, è altresì illegittima perché si pone in palese e diretta violazione con l’articolo 4, punto 4 del DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE N. 343 DEL 2 DICEMBRE 2021, CHE E’ PROPRIO IL DECRETO IN ATTUAZIONE DEL QUALE E’ STATO PUBBLICATO ED ESPLETATO L’AVVISO PUBBLICO PER CUI E’ CAUSA(si veda articolo 1, secondo capoverso Avviso Pubblico: “*Il presente avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343*”)

Recita infatti detto punto 4 art 4 del DM n.343 in modo ancor più netto e circostanziato:

<< 4. I criteri per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico sono i seguenti:

a) assenza di edifici pubblici adibiti a palestra scolastica per le istituzioni scolastiche candidate: 25 punti;...

b) ...>>

E’ di tutta evidenza che l’assenza di palestra scolastica (vieppiù l’assenza di edificio adibito a palestra) caratterizzante l’intervento proposto dal Comune di Cerisano, avrebbe dovuto comportare, anche in virtù ed in applicazione della testè trascritta norma del presupposto Decreto del Ministro, l’attribuzione dei previsti 25 punti all’intervento medesimo, con assegnazione dunque di punteggio totale pari a 50.

La denunciata omessa attribuzione del detto punteggio , pertanto, viola anche il citato punto 4 art 4 DM n.343 del 2021.

*

Subordinata e condizionata illegittimità dell'Avviso Pubblico

Per scrupolo difensivo si aggiunge che ove mai, per assurdo, si dovesse ritenere prospettabile e condivisibile una interpretazione della clausola dell'avviso pubblico di cui all'articolo 9 comma 1 lett.a) che, per qualsiasi ragione, escluda l'attribuzione dei 25 punti, pur nella accertata e dichiarata ***assenza di edifici pubblici adibiti a palestra scolastica*** (come per l'intervento del ricorrente Comune di Cerisano), l'interpretazione e la clausola medesima sarebbero illegittime per violazione della sovraordinata fonte rappresentata dal trascritto punto 4 art 4 DM n.343 del 2021 **-che prescrive l'attribuzione *tout court* dei 25 punti in assenza di edifici palestre, senza condizioni o limitazioni alcuna-** in attuazione del quale lo stesso avviso pubblico è stato emanato e pubblicato. Illegittimità che qui in subordine si deduce con richiesta, condizionata ed ove occorra, di annullamento *in parte qua* del medesimo avviso pubblico ed attribuzione conseguente dei 25 punti ulteriori rivendicati.(Si veda al riguardo anche successivo motivo numero 4).

*

3) TRAVISAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 9, COMMA 1 lett. a) AVVISO PUBBLICO. INGIUSTIZIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

EVENTUALE ILLEGITTIMITA' DEI DOCUMENTI DI GARA PRECOMPILATI E DELL'ARTICOLO 8 DELL'AVVISO PUBBLICO CHE LI PREVEDE.

VIOLAZIONE ARTT 1 E 3 LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI NECESSARIA COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CANDIDATI CONCORRENTI, DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PA.

Le argomentazioni, censure e deduzioni di cui al precedente motivo non possono essere scalfite dalla indicazione della risposta “SI” che il ricorrente ha dovuto dare nell’ulteriore scheda riassuntiva precompilata, in riscontro alla domanda prestampata al rigo 2 di pagina 2 di detta scheda: *“Nell’edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all’aperto?”* Laddove il “SI” espresso dal Comune di Cerisano è riferito alla presenza di *aree sportive all’aperto* , già dichiarata dal Comune al punto 4.2 – *Servizio aree per lo sport all’aperto* (pag.2) del sopra menzionato *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO* e non certo alla presenza di spazi adibiti a palestra già chiaramente esclusa -come detto più volte- al precedente punto 4.1 *“Palestre”* (pag.1) dello stesso *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO* ed al successivo punto 6.1 (pagina 3) *“Descrizione dell’intervento”* del medesimo *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO*.

E’ di tutta evidenza che la formulazione della suindicata domanda prestampata al rigo 2 di pagina 2 della scheda riassuntiva : *“Nell’edificio*

che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all'aperto?", senza distinzione tra palestra ed area sportiva all'aperto, ha imposto al Comune di rispondere "SI" per la già dichiarata presenza di area sportiva all'aperto. Ma ciò non esclude la altrettanto dichiarata assenza di palestra scolastica, che avrebbe dovuto comportare l'attribuzione dei previsti 25 punti ex art. 9 comma 1 lett a) avviso pubblico.

Pertanto, la graduatoria e tutti gli altri atti impugnati, pur in presenza della menzionata risposta alla suindicata domanda prestampata al rigo 2 di pagina 2 della scheda riassuntiva, sono comunque ed in ogni caso viziati per violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 comma 1 lett. a) dell'avviso pubblico; per evidente travisamento, equivoco ed omesso completo esame della documentazione allegata alla candidatura dal Comune di Cerisano ed eventualmente, per evidente contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia ed illogicità manifesta, laddove si è indotto (rectius costretto) il candidato concorrente, attraverso la formulazione prestampata di domande con risposta obbligata, a rendere dichiarazioni potenzialmente contraddittorie e tali da ingenerare possibili equivoci sui requisiti valevoli per l'attribuzione di punteggi e si è poi prescelta, peraltro immotivatamente, l'interpretazione più sfavorevole per il ricorrente ai fini dell'attribuzione dei punteggi medesimi.

*

Contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia ed illogicità manifesta che si deduce anche con riferimento all'avviso pubblico e comunque alle regole della procedura in oggetto che si impugnano, ove occorra *ed in parte qua*, relativamente alla formulazione della suindicata domanda prestampata al rigo

2 di pagina 2 della citata scheda riassuntiva da allegare alla candidatura da inviare ai sensi dell'articolo 8 dello stesso avviso pubblico ed a tutta la documentazione di gara precompilata.

*

Si aggiunga che, comunque, in presenza di un'eventuale equivoco e scarsa chiarezza sul possesso del requisito ex art. 9 comma 1 lett. a) *dell'assenza di palestra scolastica* da parte della candidatura del Comune di Cerisano, dovuta, in ipotesi, a detta risposta obbligata alla suindicata domanda prestampata al rigo 2 di pagina 2 della scheda riassuntiva o in presenza di eventuale rilevata contraddittorietà tra le dichiarazioni rese, l'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti e delucidazioni al candidato concorrente, per come doveroso in ossequio ai principi del giusto procedimento; di necessaria collaborazione tra Amministrazione e candidati concorrenti; di partecipazione al procedimento; di buon andamento ed imparzialità della PA e per come contraddittoriamente fatto nella procedura in esame dal Ministero con altri candidati concorrenti (Si veda infatti pagina 9, ultimo capoverso dell'impugnato Decreto n. 45 del 4 agosto 2022 di approvazione della graduatoria in cui si riferisce di *"note dell'Unità di missione del PNRR prot. n. 36634 del 25 maggio 2022 e prot. n. 49566 del 13 giugno 2022, inviate a mezzo posta elettronica certificata, a tutti gli enti locali candidati, con le quali sono stati richiesti chiarimenti direttamente tramite il sistema informativo"*;... l'evidenza in giallo dei punteggi e dei **dati rettificati a seguito di istruttoria**").

Ciò soprattutto in considerazione della circostanza , affermata dalla stessa Amministrazione, che *"i punteggi..., sono attribuiti in via automatica dal*

sistema informativo” (Così riscontro del Ministero nella sopra citata Nota 80814 del 30.9.2022 del Direttore Generale) e dunque era vieppiù doverosa una verifica in contraddittorio della “attribuzione in via automatica dei punteggi da parte del sistema informativo”, ragionevolmente foriera di errori, equivoci ed imprecisioni di sistema.

* * *

**4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 9 ,
COMMA 1 lett. a) ed ARTICOLO 4 , COMMA 1 AVVISO
PUBBLICO DEL 2 DICEMBRE 2021, N. 48040.**

**VIOLAZIONE DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE 18 DICEMBRE 1975 , PUNTO 3.5.2.**

**CONTRADDITTORIETA' E VIOLAZIONE DEI CHIARIMENTI N.
9557 DEL 18 FEBBRAIO 2022 DEL DIRETTORE GENERALE DEL
MINISTERO.**

**CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED
ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

*

**EVENTUALE E SUBORDINATA ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO
PUBBLICO ARTICOLO 9 , COMMA 1 lett. a) PER
CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ
MANIFESTA E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARICOLO 4
DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N. 343 DEL 2
DICEMBRE 2021. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

La censurata omessa motivazione all'impugnata mancata attribuzione degli ulteriori 25 punti per "assenza di palestra scolastica", (pur decisiva, unitamente agli altri vizi denunciati nei precedenti motivi), consiglia, per scrupolo difensivo, di proporre anche questo motivo, nella denegata ipotesi in cui la previsione del più volte evocato articolo 9 comma 1 lett.a) Avviso pubblico (a) *assenza o presenza di palestra scolastica o aree sportive all'aperto per le istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):*

• **assenza di palestra scolastica: 25 punti;**

• *assenza aree sportive all'aperto: 10 punti;*

• *presenza: 0 punti;"*)

sia stata interpretata nel senso di negare i 25 spettanti alla candidatura del Comune di Cerisano e di attribuire zero (0) alla stessa candidatura perché , pur in assenza di palestra scolastica, era stata dichiarata dallo stesso Comune la *presenza di area sportiva all'aperto*.

Ove in ipotesi sia stata questa l'interpretazione seguita negli atti impugnati, gli stessi sarebbero comunque illegittimi sotto i profili elencati nell'epigrafe di questo motivo.

Ed infatti, come detto , il Comune ricorrente al punto 4.1 "*Palestre*" (pag.1) dell' *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO*, inoltrato sul sistema informativo all'uopo predisposto ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico in esame, ha indicato "**NO**" sulla casella con domanda precompilata del detto Allegato 2 "*Esiste una palestra scolastica a servizio dell'edificio scolastico?*" e al successivo punto 6.1 (pagina 3) "*Descrizione dell'intervento*" del medesimo *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA*

PROGETTO, ha ribadito che “*L’intervento riguarda la realizzazione di una palestra a servizio delle scuole dell’Istituto Comprensivo, completamente sprovvistone...*”.

Mentre al punto 4.2 – *Servizio aree per lo sport all’aperto* (pag.2) del sopra menzionato *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO*, ha risposto

“**SI**” sulla casella con domanda precompilata “*Esistono aree sportive all’aperto all’interno dell’area scolastica?*”, specificando tuttavia , in risposta alle domande precompilate dei successivi tre righe dell’ *ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO*, che in tale area *non è presente pista d’atletica; non sono presenti impianti sportivi come ad esempio il salto in lungo ed il salto in alto e non è presente un campo sportivo polivalente.*

Ebbene, già tali dichiarazioni escludono che per la candidatura di Cerisano esistesse area sportiva all’aperto a servizio della scuola , perché non sono e non possono definirsi tali, ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 18 dicembre 1975 , punto 3.5.2 (espressamente richiamato dall’articolo 4, comma 1 lett.f e g dell’Avviso pubblico in esame) le aree sprovviste di piste d’atletica; salto in alto e salto in lungo come quella del Comune di Cerisano.

E comunque, in via assorbente, preliminare e decisiva perché il trascritto articolo 9 comma 1 lett. a) non può che essere interpretato nel senso di distinguere tra interventi che -come quello del ricorrente Comune di Cerisano- riguardano un *edificio palestra* (lettere a, b, c, e d articolo 4 comma 1 Avviso Pubblico) , la cui assenza al momento dell’inoltro della candidatura comporta l’attribuzione di **25 punti** (a prescindere ed indipendentemente dall’esistenza di aree sportive all’aperto), ed interventi

che invece riguardano *aree sportive all'aperto* (lettere f e g, articolo 4 comma 1 Avviso Pubblico), la cui assenza al momento dell'inoltro della candidatura comporta l'attribuzione di **10 punti**.

Del resto è la stessa Amministrazione che, con suoi ufficiali ***chiarimenti del 18 febbraio 2022*** ha ribadito, avallando la tesi testé esposta, la distinzione tra interventi relativi a palestra ed interventi relativi ad aree sportive all'aperto, sottolineando espressamente che **“con riferimento all'avviso pubblico prot. N. 48040 del 2 dicembre 2021, nel caso di candidatura per una palestra scolastica e contestualmente per la riqualificazione e/o realizzazione di un'area sportiva all'aperto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere f) e g), del medesimo avviso, è necessario presentare 2 distinte candidature.”** (così Avviso Pubblico di Chiarimenti del 18 febbraio 2022 del Direttore Generale n. 9557, penultimo capoverso).

Si aggiunga che la diversa ipotetica interpretazione qui contestata, che vorrebbe l'attribuzione di zero punti in assenza di palestra ma in presenza anche di sola area sportiva all'aperto (e dunque pure in assenza di area sportiva aperta ma in presenza di sola palestra) , renderebbe la trascritta previsione dell'art. 9 comma 1 lett. a) inapplicabile in concreto e conseguentemente illogica ed irragionevole.

Ed infatti, se in caso di assenza di palestra ma presenza di area sportiva all'aperto dovrebbero attribuirsi zero punti (e così anche in ipotesi di assenza di area sportiva all'aperto ma presenza di palestra), allora l'attribuzione di punteggio potrebbe avvenire solo in caso di assenza sia di palestra che di area sportiva all'aperto: ma in questo caso il punteggio da

attribuire sarebbe sempre quello di 25 per assenza di palestra e, conseguentemente la previsione di 10 punti per l'assenza di area sportiva all'aperto (pur contemplata nel detto articolo 9 comma 1 lett. a) **NON POTREBBE GIAMMAI APPLICARSI.**

Da qui l'illegittimità di tale ipotetica interpretazione, ove seguita negli atti impugnati, anche sotto il profilo della, contraddittorietà, irragionevolezza e della illogicità manifesta.

*

Nella denegata ipotesi che l'adito Giudice dovesse invece ritenere che effettivamente l' articolo 9 comma 1 lett. a) imponga l'attribuzione di zero punti nel caso (coincidente con quello in esame) in cui l'intervento in candidatura riguardi la realizzazione di un edificio palestra e la palestra nel plesso scolastico interessato sia assente, ma sia presente un'area sportiva all'aperta, allora la detta previsione sarebbe illegittima *in parte qua*, in quanto ,come visto, inapplicabile, contraddittoria, manifestamente irragionevole ed illogica. Oltre che -come già dedotto nel secondo motivo di ricorso e qui ribadito- illegittima per violazione della sovraordinata fonte rappresentata dal punto 4 art 4 DM n.343 del 2021 (trascritto sopra in ricorso) - **che prescrive l'attribuzione *tout court* dei 25 punti in assenza di edifici adibiti a palestre, senza condizioni o limitazioni alcuna e, dunque a prescindere ed indipendentemente dall'esistenza o meno di aree sportive all'aperto.**

Chiaramente l'illegittimità *in parte qua* dell'avviso pubblico implicherebbe l'annullamento per illegittimità derivata della mancata attribuzione degli ulteriori 25 punti rivendicati all'intervento del ricorrente.

*

In conclusione ed in sintesi, per tutti i motivi suesposti all'intervento del Comune ricorrente vanno comunque ed in ogni caso attribuiti ulteriori 25 punti per assenza di palestra per un punteggio totale di 50 e con tale punteggio va collocato in graduatoria

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI CONCESSIONE DELLE PIU' IDONEE MISURE CAUTELARI.

Sul *fumus* valga quanto esposto.

Il pregiudizio grave ed irreparabile e l'estrema gravità ed urgenza che giustificano la emissione della "sospensiva" e di tutte le misure cautelari ritenute opportune ed idonee, ivi compreso l'eventuale "remand" all'Amministrazione che -si confida- rettificherà senz'altro il punteggio nel senso richiesto, derivano dalla considerazione che la impugnata omessa attribuzione di punteggio impedisce che l'intervento del ricorrente, pur ritenuto ammissibile ed inserito in graduatoria (e dunque ritenuto meritevole) sia tuttavia finanziato. Ed attesi i tempi accelerati previsti per interventi finanziati PNRR , impedirebbe ,in assenza di misura cautelare, definitivamente ed irreversibilmente l'erogazione del finanziamento richiesto e dovuto . Si aggiunga che la misura cautelare non inciderebbe negativamente con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

P.Q.M.

Si chiede che l'adito TAR, *contrariis reiectis*,

- annulli, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in termine di attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato ed inserimento in posizione tale da consentire l'ammissione al finanziamento, ovvero con ordine all'Amministrazione resistente di attribuire all'intervento del ricorrente l'ulteriore punteggio rivendicato ed inserire lo stesso in posizione tale da consentire l'ammissione al finanziamento.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Valore € 2.197.210,00.

Contributo € 650,00.

Si allegano i documenti menzionati in ricorso ed elencati in indice.

Cosenza, 29/10/2022

Avv. Giuseppe LEPORACE